

**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DEDICATO A PROGRAMMI DI SICUREZZA DELLA
RETE NAZIONALE TRAPIANTI**

TRA

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA (di seguito denominata Azienda Ospedale) in persona del Direttore Generale Dott. Luciano Flor, con sede in Via Giustiniani 1 Padova CF/P.IVA 00349040287

E

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI (di seguito denominato CNT), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dr. Massimo Cardillo, con sede presso l'Istituto Superiore di Sanità, sito in Roma Viale Regina Elena 299 CF/P.IVA 80211730587

PREMESSO

- che CNT ha tra le sue finalità principali l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule;
- che l'Azienda Ospedale appartiene al Sistema Sanitario Nazionale ed ha, tra i propri dipendenti, operatori facenti parte della rete nazionale di donazione e trapianto;
- che CNT, con nota Prot. 494 del 02/03/2020, chiedeva all'Azienda Ospedale di potersi avvalere, tramite convenzione della durata di un anno, delle prestazioni rese dalla U.O.S.D. di Immunologia dei Trapianti diretta dal Dr. Emanuele Cozzi, indicando quale limite orario massimo dell'impegno n. 20 ore mensili;

- che l'art. 5 del D.M. 31/07/1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'Azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente, istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 117, c. 2, del C.C.N.L. 19/12/2019 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 115, comma I, lett.c) da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che l'art. 11 del Regolamento per la libera professione dell'Azienda Ospedale, approvato con deliberazione D.G. n. 744 del 28.06.2019, regola tale attività;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
- che sono intercorsi contatti tra le parti che hanno portato alla definizione del testo della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse come sopra esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto del Contratto)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra CNT e l'Azienda Ospedale per quanto riguarda la seguente attività di consulenza resa

dall'Azienda Ospedale ai sensi dell'art. 117, comma 2, del C.C.N.L.

19/12/2019 Area Sanità:

a) collaborazione ai progetti di ricerca ed alle attività istituzionali connesse alla gestione dei pazienti di problematica trapiantabilità inseriti nelle liste di attesa finalizzati all'aggiornamento dei protocolli operativi e le linee guida del Centro Nazionale Trapianti;

b) supporto della Rete nazionale trapianti nella definizione del livello di rischio immunologico relativo a trapianti in pazienti immunizzati o di difficile trapiantabilità;

c) partecipazione e promozione di progetti nazionali ed internazionali dedicati alle tematiche connesse ai pazienti di problematica trapiantabilità nonché di quelli dedicati alla qualità e alla sicurezza del sistema trapiantologico.

3. Le parti danno atto che, in riferimento all'oggetto della presente convenzione, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con le attività proprie del CNT.

4. L'Azienda Ospedale dà atto che ricorrono i presupposti per autorizzare la messa a disposizione delle professionalità ai sensi dell'art. 11, lettera A, del Regolamento per la libera professione dell'Azienda Ospedale - Università Padova, approvato con deliberazione D.D.G. n. 744 del 28.06.2019.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento dell'attività)

1. L'attività di consulenza di cui all'art. 2 costituisce attività aziendale a pagamento che rientra, ai sensi dell'art. 117, comma 2, del CCNL 19/12/2019 Area Sanità, tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 115, comma 1, lett. c, del medesimo contratto collettivo.

2. Tale attività dovrà essere svolta al di fuori dell'impegno di servizio per un minimo di 5 ore mensili ed un massimo di 20 ore mensili, comprensive anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibilmente con lo svolgimento del servizio programmato nella U.O.S.D. di appartenenza e senza compromettere il buon andamento dell'attività presso l'Azienda Ospedale.

E' previsto, altresì, l'utilizzo della c.d. "Telemedicina".

3. L'attività di consulenza sarà resa dagli specialisti a rapporto esclusivo della U.O.S.D. di Immunologia dei Trapianti dell'Azienda Ospedale, diretta dal Dott. Emanuele Cozzi la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste.

4. CNT provvede a programmare le attività oggetto del presente accordo.

5. Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2232 e 1228 del cc i professionisti dell'Azienda Ospedale risponderanno alle direttive impartite da CNT che è, altresì, responsabile della vigilanza sul corretto espletamento dell'attività svolta.

Articolo 4

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

1. Il CNT si impegna a versare all'Azienda Ospedale, per l'attività di consulenza oggetto della presente convenzione, un importo orario pari ad € 113,76 oltre IVA per un importo massimo complessivo di € 27.302,76 oltre IVA.

2. Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali interessati dovranno trasmettere alla U.O.S. Libera Professione dell'Azienda Ospedale il riepilogo delle ore effettuate

mensilmente che deve essere sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività e dal Direttore della U.O.S.D. di Immunologia dei Trapianti nonché controfirmato da CNT.

Articolo 5

(Modalità di pagamento del corrispettivo)

1. La liquidazione dei corrispettivi di cui all'articolo precedente verrà effettuata mensilmente dal CNT entro 60 giorni dalla ricezione della fattura emessa dall'Azienda Ospedale sulla base del riepilogo delle ore effettuate mensilmente di cui al precedente art. 4 sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dal Direttore della U.O.S.D. di Immunologia dei Trapianti e controfirmato da CNT .
2. La fattura dovrà essere corredata dal riepilogo di cui al comma precedente.
3. Sui corrispettivi CNT non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece effettuata dall'Azienda Ospedale in occasione della corresponsione delle spettanze ad ogni singolo professionista.

Articolo 6

(Durata)

1. La presente convenzione ha validità dal 20.4.2020 al 19.4.2021.
2. La convenzione potrà essere rinnovata su istanza delle parti .

Articolo 7

(Recesso e risoluzione)

1. Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, la presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 8 giorni da comunicarsi con

posta certificata, allo scopo di garantire all'Azienda Ospedale – Università Padova l'assistenza sanitaria necessaria in caso di una evoluzione del flusso epidemiologico; nonché si dovessero ottemperare a disposizioni regionali o ministeriali.

2. Per sopravvenuti e giustificati motivi le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto convenzionale con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicare mediante PEC o lettera raccomandata a/r.

3. In particolare CNT si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente convenzione.

4. Il CNT potrà altresì recedere dal contratto qualora, a seguito di motivata relazione, il professionista designato per l'esecuzione dell'attività, assuma atteggiamenti contrari ai contenuti della presente convenzione.

Articolo 8

(Copertura assicurativa)

1. Per l'attività di consulenza espletata dal personale dell'Azienda Ospedale è garantita la copertura assicurativa "Infortuni Inail" posta a carico dell'Azienda Ospedale quale ente di appartenenza.

Articolo 9

(Tutela della Privacy)

1. Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al GDPR 2016/679 (Regolamento del Parlamento dell'Unione Europea promulgato il 25.5.2018) e al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. in quanto applicabile in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività richiesta. Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, lo

specialista aziendale nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale.

Articolo 10

(Regime di segretezza)

1. I professionisti individuati dall'Azienda Ospedale mantengono nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione della presente convenzione.

2. L'Azienda Ospedale si impegna a comunicare ai professionisti i contenuti del presente articolo.

Articolo 11

(Conflitto di interessi)

1. I professionisti si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto di interessi con CNT, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e del Codice etico e di comportamento aziendale.

Articolo 12

(Trasparenza)

L'Azienda Ospedale è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm. ed ii, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del CNT.

Articolo 13

(Controversie)

1. Il Foro competente a giudicare di tutte le controversie che possono sorgere tra le parti contraenti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto è, in via esclusiva, quello del Tribunale di Padova.

Articolo 14

(Spese e Registrazione)

1. Gli oneri dell'imposta di bollo sull'originale informatico della Convenzione sono assolti dal Centro Nazionale Trapianti con le modalità previste dal D.M. del 17/06/2014, ovvero con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 37404 del 7 marzo 2014.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131 del 26/4/1986 ed il relativo onere fa carico alla parte interessata alla registrazione.

3. Le relative spese saranno poste a carico della parte che ha richiesto la registrazione.

Art. 15

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Centro Nazionale Trapianti
Il Direttore Generale
Dr. Massimo Cardillo
(firmato digitalmente*)

Azienda Ospedale - Università Padova
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Flor
(firmato digitalmente*)

(*) Documento con firma digitale ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 15 della L. 241/1990.